



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) COLOMBO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Seduta del 25/02/2025

FATTO

Il ricorrente deduce di essere un ex socio di una società in nome collettivo, estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 02/11/2023.

In epoca precedente all'estinzione della società – e, più precisamente, in data 06/03/2023 – l'intermediario convenuto aveva emesso tre assegni circolari non trasferibili, intestati alla società, per un importo complessivo di € 127.066,48.

Prosegue il ricorrente esponendo di avere presentato all'intermediario convenuto gli assegni per l'incasso, nel presupposto che ciascun socio di società estinta sarebbe legittimato ad agire per ottenere il pagamento dell'intero credito già vantato dalla società.

L'intermediario convenuto, tuttavia, pur riconoscendo la legittimazione all'incasso del singolo ex socio, non avrebbe consentito l'operazione, pretendendo che tutti gli ex soci apponessero la propria girata sui titoli.

Ritenuta illegittima tale pretesa, il ricorrente chiede che venga accertata la sua legittimazione ad *“agire per l'intero credito riferibile alla società estinta e portato nei tre assegni circolari”* e che di conseguenza venga disposto che *“la banca consenta la girata per l'incasso degli assegni al solo ex socio (...)”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ribadisce il riconoscimento della legittimazione del singolo ex socio ad agire in giudizio per la riscossione dell'intero credito riferibile alla società estinta, ma ritiene che le sopravvenienze attive delle società cessate e cancellate spettino congiuntamente agli ex soci della stessa società. Sarebbe, dunque, unicamente per tale motivo che esso non ha dato corso al pagamento a favore del solo ricorrente.

Per siffatta conclusione deporrebbe anche l'art. 43 della legge assegni, che prevede che il pagamento dei titoli debba essere effettuato a favore dei prenditori individuati dal titolo, ossia, nel caso di specie, gli ex soci della società in nome collettivo congiuntamente. Nella fase di reclamo, peraltro, l'intermediario si era dichiarato disponibile ad emettere un assegno circolare intestato agli *"ex soci della società A* cessata e cancellata in data 2.11.2023"*, in luogo dei tre assegni circolari per cui è controversia.

Ritenuta, dunque, la correttezza della propria condotta, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in sede di replica, contesta quanto argomentato dalla parte convenuta e ribadisce che sarebbe sufficiente l'intervento, ai fini dell'incasso, anche di un solo ex socio. Deporrebbe in questo senso la disciplina del codice di rito, che in casi simili prevede che il litisconsorzio sia meramente facoltativo.

A sostegno delle proprie ragioni, richiama anche la giurisprudenza ordinaria, la quale riconduce la fattispecie della riscossione dei crediti di società estinta ad un meccanismo successorio, in virtù del quale si instaura tra gli ex soci un regime di contitolarità, o comunione indivisa, escludendo così il litisconsorzio necessario.

Il tema della legittimazione del singolo ex socio a procedere all'incasso degli assegni circolari esulerebbe quindi da qualsiasi questione in merito alla spettanza e alla successiva attribuzione delle sopravvenienze attive agli ex soci, trattandosi di questione afferente esclusivamente ai rapporti interni tra gli ex soci in regime di contitolarità e di comunione indivisa, questione rispetto alla quale la banca sarebbe del tutto estranea.

Deduce, infine, l'incoerenza del richiamo all'art. 43 legge assegni, operato dall'intermediario, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1992 c.c., sulla cui scorta sussisterebbe una netta differenza tra titolarità del diritto e legittimazione all'esercizio, stante la presunzione legale in favore del possessore del titolo di esigere la riscossione delle somme portate dal titolo, spettando all'istituto di credito la sola verifica della sussistenza della legittimazione.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Nelle controrepliche l'intermediario reitera le proprie argomentazioni e conclusioni, rilevando fra l'altro che, trattandosi di contitolarità indivisa, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione potrebbe essere richiesta dal debitore, se ed in quanto lo stesso abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente meriti di essere accolta, sulla scorta delle motivazioni che seguono.

Il tema della sorte delle situazioni giuridiche attive e passive delle società estinte è stato affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle c.d. sentenze gemelle 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, secondo le menzionate sentenze della S.C., a seguito dell'estinzione della società si realizza la successione nei rapporti pendenti, sostanziali e processuali, in capo agli ex soci, considerati successori universali della società: *“qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né diritti di credito ancora incerto o illiquidi la inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”*.

La giurisprudenza successiva della S.C. (Cass. 21 settembre 2020, n. 19641 e Cass. 17 marzo 2023, n. 7760) ha poi avuto modo di precisare che *“in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, qualora l'ex socio agisca per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi ai quali quei diritti o quei beni sono riferibili, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti. Ciò comporta che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società”*.

Inquadrata, dunque, la fattispecie nell'ambito di un fenomeno *lato sensu* successorio, ritiene il Collegio di poter fare ricorso, ai fini della decisione della presente controversia, ai principi già espressi, con riferimento alle ipotesi di successione *mortis causa*, da Coll. di Coordinamento n. 27252/18.

Nell'ambito di tale decisione, tenuto conto anche delle caratteristiche proprie del procedimento innanzi all'ABF, tra cui, segnatamente, l'impossibilità di invocare, da parte del resistente, l'estensione del contraddittorio nei confronti di terzi soggetti, si è affermato che *“il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”*.

Sempre nella medesima decisione, a tutela della posizione dell'intermediario, si è anche precisato come *“l'esigenza di tutelare l'intermediario resistente da condotte abusive del coerede che promuova il ricorso senza coinvolgere gli altri coeredi trovi adeguato soddisfacimento nella circostanza che il pagamento che l'intermediario fa nelle mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede (arg. ex art. 1105, comma 1, c.c.)”*.

Il Collegio ritiene che siffatti principi, *mutatis mutandis*, debbano senz'altro essere confermati anche con riferimento alla posizione degli ex soci (equiparabile a quella dei coeredi), rispetto ai crediti della società estinta (equiparabili a quelli facenti capo al *de cuius*).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va, dunque, affermato che il ricorrente ha il diritto di incassare l'importo dei tre assegni circolari per cui è controversia, senza necessità dell'intervento degli altri ex soci della società in nome collettivo cancellata, con la precisazione che il pagamento nelle mani dell'ex socio ricorrente avrà per l'intermediario efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, i quali potranno far valere le loro eventuali ragioni solo nei confronti del ricorrente stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente all'incasso dell'importo dei tre assegni circolari oggetto del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA